



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11454 del 2022, proposto da Valentina De Marco, rappresentato e difeso dall'avvocato Gregorio Barba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, viale F. e G. Falcone n. 45;

contro

Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Elisa Stranieri, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa adozione di opportune misure cautelari e

abbreviazione dei termini:

a) della nota del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio I, del Ministero dell'Istruzione m_p.i.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0014826.28-07-2022 (doc. 1), di richiesta integrazione titolo di

studio congiunto sotto comminatoria e contestuale preavviso di esclusione dalla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59 comma 9-bis D.L. 25/05/2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23/07/2021 n. 106;

b) del decreto del Direttore Generale dell'USR per la Calabria del MIUR m_p.i.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0016301.18-08-2022 (doc. 2), nella parte in cui ha escluso l'attuale ricorrente dalla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59 comma 9-bis D.L. 25/05/2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23/07/2021 n. 106 indetta con D.D.G. per il personale scolastico n. 1081/2022 per la classe di concorso A010 – Discipline grafico-pubblicitarie, per mancanza dei requisiti di accesso così come previsti dall'art. 3 del medesimo D.D.G. n. 1081/2022;

c) del decreto del Direttore Generale dell'USR per la Calabria del MIUR m_p.i.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0016355.19-08-2022 (doc. 3) di approvazione e pubblicazione sub Allegato 1 della graduatoria finale di merito (doc. 4) della procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59 comma 9-bis D.L. 25/05/2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23/07/2021 n. 106, indetta con D.D.G. n. 1081/2022, per la classe di concorso A010 Discipline grafico-pubblicitarie per il reclutamento dei docenti per la regione Calabria nella parte in cui non include la ricorrente;

d) della graduatoria finale di merito (cfr. doc. 4) della procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59 comma 9-bis D.L. 25/05/2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23/07/2021 n. 106 indetta con DDG n. 1081/2022 per la classe di concorso A010 Discipline grafico-pubblicitarie regione Calabria, Allegata e pubblicata sub 1 al DDG n. 16355 del 19/08/2022 gravato sub c) che precede, nella parte in cui non include la ricorrente;

e) di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali, anche non conosciuti, ove e per quanto lesivi dei diritti ed interessi della ricorrente, ivi compresi, per quanto possa necessitare e nei limiti dell'interesse:

e.1) il Bando di concorso approvato con decreto del Direttore Generale per il

personale scolastico del MIUR n. 1081 del 06/05/2022 (doc. 5) nella parte in cui dovesse interpretarsi in modo da non consentire la valutazione della laurea in Architettura del vecchio ordinamento, conseguita dalla ricorrente, quale requisito autosufficiente di accesso alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59 comma 9-bis D.L. 25/05/2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23/07/2021 n. 106 indetta con D.D.G. n. 1081/2022;

e.2) gli atti, verbali e scheda di valutazione della Commissione esaminatrice della procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59 comma 9-bis D.L. 25/05/2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23/07/2021 n. 106, indetta con D.D.G. n. 1081/2022, di cui non si conoscono numero né date essendo rimasta inevasa istanza di accesso della ricorrente del 22/08/2022 e sollecito 31/08/2022 (docc. 6-7), nelle parti in cui dovessero risultare valutati erroneamente il titolo di studio e i requisiti di accesso della ricorrente;

e.3) il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 259 del 09/05/2017 - Allegato A (doc. 8) nella parte in cui dovesse interpretarsi in modo da non consentire la valutazione della laurea in Architettura del vecchio ordinamento, conseguita dalla ricorrente, quale requisito autosufficiente di accesso alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59 comma 9-bis D.L. 25/05/2021 n. 73 conv. con modif. dalla L. 23/07/2021 n. 106, indetta con DDG n. 1081/2022, per la Classe di concorso A010;

NONCHÉ

- per l'accertamento del diritto della ricorrente alla corretta valutazione del proprio titolo di studio di laurea magistrale in Architettura del vecchio ordinamento ai fini dell'ammissione alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59 comma 9-bis D.L. 25/05/2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23/07/2021 n. 106, indetta con D.D.G. n. 1081/2022, per la classe di concorso A010 Discipline grafico-pubblicitarie regione Calabria, con conseguente condanna dell'intimata Amministrazione all'inserimento della Prof.ssa Valentina De Marco nella

graduatoria definitiva di merito e altresì all'adozione di tutti gli atti necessari all'assunzione della stessa;

- per il risarcimento dei danni derivanti alla ricorrente in dipendenza dei provvedimenti, atti e/o comportamenti della intimata Amministrazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ministero dell'Istruzione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati inseriti nella graduatoria impugnata dall'odierno ricorrente, che dovrà essere effettuata da quest'ultimo mediante notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di quanto disposto da questa Sezione con l'ordinanza n. 836/2019;

Considerato che le esigenze cautelari del ricorrente appaiono sussistere, trattandosi di paventata esclusione dalla graduatoria di un concorso sostenuto e vinto, e che, prima facie, il titolo vantato, laurea in architettura, non pare incoerente rispetto alla classe di concorso per cui ha sostenuto le prove.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie la domanda cautelare e per l'effetto sospende i provvedimenti impugnati nella parte di interesse della ricorrente.

Fissa udienza di merito al 4 aprile 2023.

Ordina l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Silvia Piemonte, Referendario

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Caputi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO